



RATIFICA ED ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE SULL'ISTITUZIONE DELL'ORGANIZZAZIONE GOVERNATIVA INTERNAZIONALE GCAP, FATTA A TOKYO IL 14 DICEMBRE 2023

Art. 64

(1) Le Parti potranno decidere all'unanimità di sciogliere la GIGO e definiranno metodi per gestire le conseguenze di tale scioglimento, con particolare riferimento a terze parti e partner contrattuali della GIGO, tenendo conto del contributo finanziario di ciascuna Parte. Inoltre le Parti definiranno, ove appropriato, le condizioni in base alle quali i diritti e le responsabilità della GIGO saranno trasferiti alle Parti in seguito allo scioglimento. (2) L'Agenzia sarà tenuta informata sulla procedura di scioglimento e parteciperà attivamente alle negoziazioni. (3) Lo scioglimento della GIGO acquisirà efficacia in seguito al consenso scritto delle Parti. (4) Fatto salvo l'Articolo 66, la presente Convenzione rimarrà efficace finché le Parti non riterranno che il GCAP ed eventuali questioni accessorie da esso derivanti siano conclusi.

Versione in vigore dal 4 dicembre 2024 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

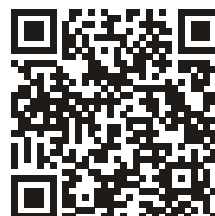
RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ratifica ed esecuzione della Convenzione sull'istituzione dell'organizzazione governativa internazionale GCAP, fatta a Tokyo il 14 dicembre 2023
Estremi	Legge 18 novembre 2024, n. 184
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 4 dicembre 2024

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026
<https://ratiolegis.it/legge-184-2024/art-64>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it